



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA ROVIGO

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 – ISTITUZIONE E AUTONOMIA	2
ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA E INCARICHI DI RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ASSEGNATO	2
ART. 4 – RUOLO E COMPITI DELL'AVVOCATURA	3
ART. 5 - RAPPORTI CON LE ALTRE UNITA' ORGANIZZATIVE (SETTORI/SERVIZI/UFFICI)	4
ART. 6 – INCARICHI ESTERNI.....	5
Art. 7 - I PARERI	5
ART. 8 – ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI E CONSULTIVI.....	6
ART. 9 - PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI	7
ART. 10 - CRITERI DI QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI	8
ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI	9
ART. - 12 SPESE DI LITE	9
ART. 13 -LIMITI E TETTO MASSIMO.....	9
ART. 14 – VALUTAZIONE DEGLI AVVOCATI	9
ART. 15 – FORMAZIONE OBBLIGATORIA, ORARIO E AGGIORNAMENTO E SPESE OBBLIGATORIE.....	10
ART. 16 PRATICA FORENSE.....	11
ART. 17 NORME DI CHIUSURA O TRANSITORIE.	11

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento dell'Avvocatura della Camera di Commercio Venezia Rovigo (di seguito Avvocatura) secondo i criteri di autonomia e indipendenza delle Avvocature Pubbliche, in conformità ai principi contenuti nella legge n. 247 del 31.12.2012 e successive modifiche e in osservanza di quanto stabilito dal Regolamento approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 e dell'art. 9 della legge 18 agosto n. 114 e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.

ART. 2 – ISTITUZIONE E AUTONOMIA

1. L'Avvocatura costituisce una Unità Organizzativa autonoma e indipendente dalla struttura amministrativa e tecnica dell'Ente e in quanto tale è istituita in Staff al Segretario Generale e al Presidente della Camera di Commercio Venezia Rovigo (di seguito Camera di Commercio) con i quali si rapporta direttamente.
2. Gli avvocati assegnati alla medesima, che esercitano l'attività contenziosa, rappresentando l'Ente in giudizio in tutte le cause in cui questo è attore ovvero è chiamato a resistere, sono iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'albo degli avvocati.
3. Ai sensi dell'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, la Camera di Commercio deve garantire l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA E INCARICHI DI RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ASSEGNATO

1. Dell'Avvocatura fanno parte dipendenti camerali abilitati ad esercitare la professione forense, appartenenti all'area dirigenziale o alla categoria D, che, una volta incaricati, vengono iscritti nell'apposito elenco speciale ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con la L. 22 gennaio 1934, n. 36, e della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, meglio nota come nuova disciplina dell'ordinamento forense.
2. Possono altresì far parte dell'Avvocatura altri dipendenti dell'Ente, con profili diversi, per far fronte alle esigenze organizzative/amministrative dello stesso ufficio.
3. La responsabilità dell'Avvocatura è affidata ad avvocati con profili e compiti diversi come di seguito indicato:
 - a) Avvocato coordinatore (Dirigente o PO) con compiti di:
 - tenuta dei rapporti tra Avvocatura e il Segretario Generale e il Presidente della Camera di Commercio;
 - provvedere al coordinamento del personale avvocato ed alla sua organizzazione interna, individuando e ripartendo compiti e attribuzioni;
 - predisporre gli atti di programmazione, gestione e rendicontazione di tutte le spese relative al funzionamento dell'Avvocatura;
 - provvedere al visto delle notule di liquidazione presentate dagli avvocati per la corresponsione dei compensi secondo quanto previsto al successivo art.
 - sottoscrivere i pareri di propria competenza;

- proporre il conferimento di incarichi professionali ad avvocati del libero foro nei casi e secondo i criteri previsti dall'apposito regolamento approvato dalla Camera.
 - mettere in atto tutte le misure necessarie per un'adeguata ed efficace interconnessione tra l'Avvocatura e gli uffici camerali;
 - raccordarsi, per le funzioni amministrative, con il Segretario Generale.
 - adottare ogni provvedimento collegato alla funzione;
 - cura la tenuta del presente regolamento formulando ove necessario le proposte di aggiornamento per la competente approvazione del Consiglio camerale;
 - curare l'aggiornamento, ove necessario, del regolamento previsto al successivo art. 6 per la competente approvazione del Consiglio camerale, nonché la tenuta e aggiornamento del relativo Albo;
- b) Avvocato Responsabile con incarico di Capo Servizio con compiti di:
- provvedere al coordinamento del personale amministrativo eventualmente assegnato all'Avvocatura, individuando e ripartendo compiti e attribuzioni;
 - sovrintendere, e in mancanza di personale amministrativo assegnato, gestire la tenuta dei fascicoli dell'Avvocatura, la protocollazione e archiviazione degli atti, la ricezione dalle strutture interessate delle relazioni istruttorie e di tutti i documenti relativi all'attività dell'Avvocatura medesima;
 - curare la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
 - sottoscrivere i pareri di propria competenza;
 - sovrintendere l'attività giuridico legale attinente le partecipazioni della Camera di Commercio Venezia Rovigo e altre eventuali specifiche tematiche di carattere giuridico legale attribuite al Servizio;
 - tenere e aggiornare la lista cronologica dei pareri di cui all'art. 7;
 - raccordarsi, per quanto di competenza, con il Dirigente coordinatore.

ART. 4 – RUOLO E COMPITI DELL'AVVOCATURA

1. Ai componenti dell'Avvocatura sono affidati tutti i compiti di cui alla L. n. 247/2012 con le conseguenti responsabilità professionali.
2. Ai componenti dell'Avvocatura è assegnata procura generale o speciale alle liti per l'assunzione del patrocinio legale della Camera di Commercio al fine di rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, l'Ente in qualità di attore, convenuto, ricorrente, resistente o in qualsiasi altra veste processuale, in tutti i giudizi, di ogni grado (purché sussista la necessaria abilitazione) e in ogni fase dei medesimi, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie e amministrative, innanzi ai collegi di conciliazione e/o arbitrali, nonché nelle procedure di negoziazione assistita, ad eccezione dei contenziosi assunti direttamente da compagnie di assicurazione in virtù di apposite previsioni contrattuali. I componenti dell'Avvocatura possono pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, compiere e ricevere, nell'interesse della Camera di Commercio, tutti gli atti del processo, in particolare, possono impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati alla Camera di Commercio quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare o rinunciare a singole

eccezioni, disconoscere scritture private, chiamare terzi in causa e in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, presentare ricorsi per decreti ingiuntivi, proporre gravami, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé o revocare procuratori e fare tutto ciò che ritengono necessario per il buon esito del giudizio.

3. Per i procedimenti nei quali non è necessaria la difesa tecnica e l'Ente può essere rappresentato da funzionari o dirigenti (ad esempio, anche qui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i procedimenti conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi della L. 689/1981, ovvero il contenzioso tributario connesso al mancato pagamento del diritto annuale), la gestione delle liti viene comunque tempestivamente affidata all'Avvocatura interno, salvo quanto stabilito dal responsabile dell'Avvocatura.
4. Oltre all'attività giudiziale, i componenti dell'Avvocatura sono chiamati a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale prevista dalla vigente normativa. In particolare, previa richiesta del Presidente e degli altri Organi della Camera di Commercio, del Segretario Generale e dei dirigenti, l'Avvocatura esprime pareri e formula proposte e linee-guida su regolamenti, capitolati, bandi, provvedimenti, transazioni, contratti, di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione delle Unità Operative interessate.
Suggerisce l'adozione di provvedimenti e/o collabora, per la parte strettamente giuridica, nella stesura del testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide od altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite.
Provvede al recupero giudiziale, su formale richiesta dei dirigenti dei singoli servizi, che a tale scopo dovranno fornire tutta l'adeguata documentazione, dei crediti afferenti le prestazioni rese.
5. Tutti i compiti e le attribuzioni di cui al presente articolo vengono svolti dai componenti l'Avvocatura, con l'autonomia caratterizzante la professione forense, esclusivamente nei confronti della Camera di Commercio.
6. L'Avvocatura svolge, inoltre, attività di consulenza ed assistenza a favore delle Aziende Speciali della Camera di Commercio Venezia Rovigo.

ART. 5 - RAPPORTI CON LE ALTRE UNITA' ORGANIZZATIVE (SETTORI/SERVIZI/UFFICI)

1. Le Unità organizzative camerali di seguito indicate come Uffici, sono tenute a fornire tempestivamente all'Avvocatura tutti gli elementi di fatto utili al corretto esercizio delle sue funzioni, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.
2. Le attività di consulenza e assistenza legale di cui al presente Regolamento possono essere richieste per questioni caratterizzate da una complessità tale da oltrepassare le normali competenze amministrative degli uffici.
3. Al fine di evitare l'inutile decorso di termini processuali di natura perentoria ed il conseguente pregiudizio dell'attività difensiva, gli Uffici camerali provvedono ad anticipare all'Avvocatura copia degli atti giudiziari (a mero titolo esemplificativo: citazioni, ricorsi, precetti, decreti ingiuntivi, etc.) presso di loro notificati.

Successivamente, l'originale dell'atto in questione deve essere recapitato, a cura degli Uffici competenti, all'Avvocatura.

4. L'Avvocatura, ricevuto l'atto, provvede a registrare la pratica, inserendola nel proprio archivio.
5. L'Avvocatura, a seguito di un esame sommario, valutata l'urgenza del caso nonché l'eventuale esistenza di vizi di notifica od altro, provvede a richiedere senza ritardo all'ufficio di provenienza una valutazione circa l'opportunità di costituirsi in giudizio, nonché una relazione tecnica in merito alla vicenda in questione.
6. Gli uffici camerali fanno quindi pervenire all'Avvocatura, entro il termine di giorni 7 (di calendario) dal ricevimento della richiesta, i documenti della controversia, relazione tecnica sul merito del contenzioso, nonché relazione contenente la valutazione circa l'opportunità di costituzione in giudizio.
7. Nel caso in cui si debba procedere a costituirsi in giudizio con urgenza (procedimenti sommari, sospensive od altro), i termini di cui sopra possono essere opportunamente ridotti su espressa segnalazione dell'Avvocatura camerale.
8. Ove l'Ente ritenga necessario, per il tramite del Dirigente responsabile, costituirsi in giudizio, l'Avvocatura provvederà a predisporre il provvedimento di nomina del difensore, necessario per l'autorizzazione alla lite e la costituzione in giudizio, e di impegno di spesa, formalizzando l'incarico al difensore dell'Ente e curando altresì gli adempimenti conseguenti.
9. In ogni caso, la responsabilità istruttoria ed amministrativa del procedimento, rimane in capo al funzionario della competente Unità Organizzativa.

ART. 6 – INCARICHI ESTERNI

1. E' facoltà degli Organi, del Segretario Generale e del Dirigente coordinatore dell'Avvocatura nell'assumere la decisione in ordine alla costituzione in giudizio, attribuire un mandato ad uno o più legali esterni, sia in via esclusiva sia unitamente all'Avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta, in ragione della particolare complessità della controversia o dell'eccessivo carico di lavoro, nei casi di inopportunità ed incompatibilità della difesa da parte degli avvocati interni, adeguatamente motivata o, comunque, di ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata che renda difficoltosa la gestione esclusiva della pratica da parte dell'Avvocatura camerale.
2. In ogni caso, l'Avvocatura camerale ha il compito di seguire l'evolversi del contenzioso e di mantenere il rapporto tra il legale esterno e la struttura amministrativa della Camera di Commercio.
3. A tale scopo è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli od associati, esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie in tutte le materie il cui funzionamento è stabilito da apposito regolamento approvato dal Consiglio camerale.

Art. 7 - I PARERI

1. Le richieste di parere sono, di norma, formulate per iscritto, anche via e-mail, al Responsabile dell'Avvocatura che provvederà a condividerle con il Dirigente coordinatore dell'Avvocatura.

2. La richiesta di parere è sottoscritta dal personale responsabile dell'Ufficio e vistata dal dirigente competente, il quale inoltra il quesito dopo averne valutate la pertinenza e l'attualità, ovvero la riconducibilità ad una o più specifiche pratiche dell'Ufficio richiedente in corso di elaborazione. Il richiedente dovrà dettagliatamente illustrare la problematica ed effettuare una propria valutazione nel merito, supportata dall'eventuale documentazione necessaria all'esame.
3. Al momento dell'inoltro del quesito all'Avvocatura, esso è inserito nella lista cronologica dei pareri da evadere ed esaminato nel rispetto dell'ordine della stessa lista. In caso di urgenza, l'ufficio che ha inoltrato la richiesta indica all'Avvocatura l'esigenza della trattazione con criteri di priorità.
4. L'Avvocatura risponde alla richiesta di parere avendo riguardo alle leggi vigenti, ai principi di diritto, alla giurisprudenza ed alla dottrina, avendo cura, se del caso, di segnalare l'orientamento prevalente o comunque il più recente sulla materia oggetto del quesito, fornendo altresì l'indicazione della posizione volta alla migliore tutela degli interessi dell'Ente.
5. Nel caso di richiesta per le vie brevi, l'Avvocatura può rispondere al parere richiesto anche in forma orale in tutti quei casi in cui la soluzione si presenti come direttamente rinvenibile in norme di legge o, comunque, non necessiti di una particolare trattazione. L'Avvocatura può, altresì, rispondere al parere in forma orale, riservandosi la stesura degli scritti in un secondo momento, quando, per il particolare carico di lavoro, non sia possibile offrire al richiedente il supporto conoscitivo richiesto in tempo utile.
6. Il ricorso all'attività di consulenza esterna deve rivestire caratteri di eccezionalità.
7. Resta ferma la facoltà dei singoli Uffici, nel caso di pareri particolarmente delicati, ovvero nel caso di pareri che replichino un caso già trattato in passato da determinati avvocati di fiducia esterni all'ente, di rivolgere la richiesta di consulenza a questi ultimi, informando tuttavia l'Avvocatura camerale.
8. I pareri rilasciati, sia dall'Avvocatura camerale sia da avvocati esterni, sono pubblici, se costituiscono la motivazione di atti pubblici o sono richiamati in atti pubblici, sono invece riservati, se concernono liti in atto o in potenza.

ART. 8 – ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI E CONSULTIVI

1. L'assegnazione del contenzioso avviene tramite Delibera di Giunta e Determinazione Presidenziale in caso di urgenza, ratificata nella successiva riunione di Giunta, mediante apposita autorizzazione alla lite. Il mandato viene poi conferito da parte del legale rappresentante dell'Ente.
2. Laddove l'Avvocatura sia dotata di più avvocati, gli affari contenziosi e gli affari consultivi ad essa sottoposti sono ripartiti fra i legali sulla base del carico di lavoro, delle scadenze e delle priorità che di volta in volta saranno valutati dal Dirigente coordinatore dell'Avvocatura. Per gli affari contenziosi, di norma il mandato è conferito ai legali dell'Ente in via congiunta e/o disgiunta.
3. Al fine di svolgere gli affari giudiziali e/o stragiudiziali, i dirigenti/funzionari e/o gli amministratori camerali si rapportano con l'Avvocatura, fornendo tempestivamente

tutte le informazioni, i dati, i documenti, le relazioni necessarie per realizzare la richiesta attività.

ART. 9 - PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. Agli avvocati addetti all'Avvocatura camerale spettano i compensi professionali stabiliti secondo la previsione dell'art. 27 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali siglato in data 14/09/2000, nonché dell'art. 37 del CCNL 23 dicembre 1999 per l'area dirigenziale e secondo i principi generali stabiliti dall'art. 23 della Legge n. 247/2012 e dal D.M. n. 55/2014, e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.
2. I compensi professionali di cui al comma precedente sono versati direttamente dalla Camera di Commercio I.A.A. di Venezia Rovigo e sono dovuti al personale assegnato all'Avvocatura camerale, iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'albo degli avvocati con esercizio esclusivo degli affari della Camera di Commercio I.A.A. di Venezia Rovigo.
3. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce favorevoli alla Camera di Commercio o sua Azienda Speciale, emesse nelle cause e procedimenti in cui gli avvocati dell'Avvocatura camerale sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente e/o Azienda Speciale della Camera medesima.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano a tal fine:
 - a. le sentenze o provvedimenti parificati nei quali controparte sia soccombente o che comunque sostanzialmente respingano le domande formulate da controparte;
 - b. le sentenze o provvedimenti parificati pronunciati per i casi in cui controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
 - c. le sentenze o provvedimenti sostanzialmente parificati che dichiarino la non procedibilità, l'estinzione, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe;
 - d. le ordinanze o provvedimenti analoghi che definiscano giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio;
 - e. i decreti ingiuntivi non opposti;
 - f. i lodi arbitrali nei quali controparte sia soccombente o che comunque sostanzialmente respingano le domande formulate da controparte;
 - g. altri provvedimenti comunque resi in accoglimento della domanda di insinuazione al passivo ex art. 93, della dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 e dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - h. le transazioni giudiziali, le mediazioni e le negoziazioni assistite, che definiscano una lite pendente in modo sostanzialmente favorevole per la Camera di Commercio.
4. Le previsioni dei commi precedenti inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto a compensi professionali sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento della liquidazione, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.

ART. 10 - CRITERI DI QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. Per ogni fase in cui si articola il processo, i compensi professionali spettanti agli avvocati sono liquidati per intero (con esclusione delle spese generali) nelle controversie giurisdizionali (ivi compresi i procedimenti penali, nei quali ci sia stata la costituzione di parte civile) conclusesi a favore della Camera di Commercio e/o sue Aziende Speciali, con provvedimenti giudiziali ovvero lodi arbitrali ovvero negoziazioni e/o transazioni che abbiano posto le spese di lite a carico della controparte e questa abbia provveduto al pagamento. Nel caso in cui le suddette somme non siano state recuperate e/o risultino inesigibili, compete agli avvocati la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale vigente e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.
2. Per ogni fase in cui si articola il processo, i compensi professionali spettanti agli avvocati nei casi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti sono determinati con i parametri normativi di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31.12.2012, n. 247, applicando i valori medi di cui alle previste tabelle parametriche ministeriali, abbattute del 15%.
3. I compensi professionali spettanti agli avvocati nei procedimenti di accoglimento di domande di insinuazione al passivo ex art. 93, dichiarazioni tardive di credito ex art. 101 e opposizioni allo stato passivo ex art. 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono determinati con i parametri normativi di cui alla legge 31.12.2012, n. 247, applicando i valori minimi di cui alle previste tabelle parametriche ministeriali.
4. I compensi professionali spettanti agli avvocati per le negoziazioni assistite ovvero per le transazioni dopo sentenza favorevole, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito in L. n. 114/2014 – fermi restando i compensi maturati per l'attività svolta precedentemente all'atto transattivo e determinati con i medesimi criteri di cui al comma 3 – è determinato in misura pari al compenso altrimenti liquidabile, con il valore minimo della tabella parametrica, per la fase decisionale della lite.
5. In caso di mandato conferito congiuntamente a più di un componente dell'Avvocatura Camerale, i compensi, calcolati come sopra, vengono ripartiti dal Dirigente coordinatore fra i diversi componenti, secondo l'attività effettivamente svolta.
6. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura Camerale ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura Camerale è ridotto nella misura del 50%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.
7. La corresponsione e liquidazione dei compensi di cui al presente articolo a avvocati dirigenti e/o avvocati incaricati di Posizione organizzativa è subordinata alla preventiva previsione in sede di contrattazione decentrata integrativa della correlazione tra i compensi di cui trattasi e la retribuzione di risultato. In mancanza di tale previsione,

all'avvocato dirigente e/o incaricato di Posizione organizzativa, compete la sola retribuzione di risultato che, in sede di determinazione, deve tener conto dell'attività svolta per l'Avvocatura camerale.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. La liquidazione dei compensi è effettuata, almeno trimestralmente dal Segretario Generale, con apposita determinazione, sulla base della notula predisposta dall'avvocato che ha trattato la causa, nel rispetto dei suddetti criteri, vistata dal Dirigente coordinatore dell'Avvocatura.

ART. - 12 SPESE DI LITE

1. La Camera di Commercio ha diritto alla distrazione delle spese vive, nonché della somma per il rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 % del compenso totale per la prestazione, così come liquidate nei provvedimenti decisori e stabilito dal Decreto 10 marzo 2014 n. 55 art. 2 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
2. Inoltre trattiene la parte rimanente dei compensi professionali non erogabili agli avvocati a norma dell'art. 9 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014.

ART. 13 -LIMITI E TETTO MASSIMO.

1. I compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, il cui parametro massimo di riferimento è individuato nel trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione, come previsto dall'art. 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito nella Legge 114/2014 e successive integrazioni e modificazioni.
2. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo annuo lordo, come previsto dall'articolo 9, del richiamato D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito nella Legge 114/2014 e successivi aggiornamenti, integrazioni e modificazioni.
3. Nel caso di pronuncia di compensazione delle spese o di omessa pronuncia sulle stesse, i compensi professionali relativi al pagamento delle notule di cui al precedente art. 11, non potranno superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

ART. 14 – VALUTAZIONE DEGLI AVVOCATI

1. La valutazione degli avvocati è rimessa al Segretario Generale secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di Commercio Venezia Rovigo approvato dalla Giunta.
2. La valutazione dei comportamenti dovrà comunque tener conto, tra l'altro, della specificità dell'attività svolta, della puntualità negli adempimenti processuali, nonché dell'apporto dato da ciascun avvocato all'attività contenziosa e di consulenza.

ART. 15 – FORMAZIONE OBBLIGATORIA, ORARIO E AGGIORNAMENTO E SPESE OBBLIGATORIE

1. Gli avvocati in possesso di abilitazione all'esercizio della professione forense, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni ed incaricati del patrocinio della Camera di Commercio, sono tenuti, anche in orario di servizio e in piena autonomia e discrezionalità afferente la scelta degli eventi accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, alla formazione professionale continua come previsto dall'Ordinamento Forense all'art. 11 della Legge 31/12/2012 n. 247 successive modifiche ed aggiornamenti. L'Ente deve agevolare tale aggiornamento professionale.
2. Gli avvocati predetti sono tenuti al rispetto della Circolare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia n. 6/2015 e successive modifiche ed aggiornamenti, contenente le disposizioni di recepimento, attuazione e applicazione del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense sulla formazione continua permanente il 16 luglio 2014, numero 6, entrato in vigore il 1 gennaio 2015 e successive modifiche ed aggiornamenti. All'art. 8 è previsto che il Consiglio dell'Ordine di appartenenza verifichi l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo e di attribuzione dei crediti formativi stabiliti dall'art. 11 dello stesso Regolamento C.N.F. Quest'ultimo prevede all'art. 5 che l'avvocato iscritto all'albo ha l'obbligo di mantenere ed aggiornare la propria preparazione professionale, all'art. 6 che l'avvocato ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare, nonché all'art. 24, il quale stabilisce che il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare.
3. L'orario di formazione professionale svolto dagli avvocati in possesso di abilitazione all'esercizio della professione forense, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni ed incaricati del patrocinio della Camera di Commercio, verrà riconosciuto e gestito dall'Ente camerale secondo le regole stabilite per la formazione autorizzata e prevista per i dipendenti camerale.
4. In particolare, l'orario verrà riconosciuto dall'Ente camerale ed inserito nel fascicolo personale e potrà essere posto a riposo compensativo, a discrezione dell'avvocato, anche secondo le regole stabilite per il riposo compensativo del personale camerale part time per la partecipazione a corsi e riunioni.
5. La Camera di Commercio assicura all'Avvocatura camerale le risorse finanziarie necessarie per garantire l'esercizio della professione e per mettere a disposizione dei professionisti i testi, gli strumenti giuridici, la dotazione informatica e telematica (software ed hardware) indispensabili per l'esercizio della professione.
6. Tutte le spese obbligatorie per legge per l'esercizio della professione, tra le quali quelle per l'iscrizione e la permanenza all'Elenco speciale dell'Ordine degli Avvocati, sono a carico dell'Ente, essendo l'attività legale obbligatoriamente svolta nell'interesse esclusivo della Camera di Commercio.
7. L'avvocato assicura la presenza in servizio, curandone l'adeguatezza rispetto ai doveri professionali ed alle esigenze di ufficio, se necessario anche in deroga alle disposizioni

sull'orario di lavoro previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa interna dell'Ente-

ART. 16 PRATICA FORENSE

Presso l'Avvocatura camerale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica non dà luogo ad alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'amministrazione e non può durare oltre il tempo necessario per il superamento degli esami di stato.

ART. 17 NORME DI CHIUSURA O TRANSITORIE.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo telematico camerale.